


COPIA



CITTA' DI NARDO'

Provincia di Lecce

Prot. n.

Deliberazione del Commissario ad Acta

n. 07 del 29.11.2010

Oggetto: istanza di riqualificazione urbanistica

Sig.ri FALANGONE Anna Maria, FALANGONE Carmela, FALANGONE Cosimo, FALANGONE Maria Antonietta, FALANGONE Rosaria.

Sentenze TAR 581/08 e 1234/10.

Adozione di Variante Urbanistica ai sensi dell'art. 16 della l.r. 56/80.-

L'anno duemiladieci il giorno ²⁹ del mese di Novembre presso la casa municipale

Il Segretario Generale
del Comune di Nardò

dott. Benedetto Ceccarelli, domiciliato per la funzione presso la sede municipale di Nardò, P.zza Cesare Battisti, in qualità di **Commissario ad Acta** nominato con sentenza del **TAR di Lecce n. 1234/10** nel procedimento promosso dai Sig.ri **FALANGONE Anna Maria ed Altri** per la riqualificazione urbanistica di alcune aree di loro proprietà già parzialmente assoggettate a vincoli espropriativi dal parte del PRG di Nardò,

PREMESSO

- che con delibera della Giunta Regionale n. **345** del **20.4.2001** è stato approvato definitivamente, con prescrizioni, il PRG di Nardò adeguato alla l.r. 56/80, e che con successiva delibera n. 181 del 04.04.2002 il Commissario Straordinario ha preso atto dell'adeguamento degli elaborati alle prescrizioni regionali;
- che per il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 9 del D.P.R. 380/01, sono pertanto venuti a scadenza i vincoli preordinati all'esproprio imposti dal suddetto PRG;

- che a seguito di tale decadenza è stata presentata dai Sig.ri Falangone Anna Maria, Falangone Carmela, Falangone Cosimo, Falangone Maria Antonietta, Falangone Rosaria, in qualità di proprietari delle aree censite al NCT al fgl 107 ptc 676-1807-1808-2009-2010, istanza finalizzata alla riqualificazione urbanistica delle suddette aree;
- che a seguito del silenzio dell'Amministrazione, con sentenza del **TAR di Lecce n. 1234/10**, il sottoscritto Segretario Generale è stato nominato Commissario ad Acta con il compito di dare esecuzione alla sentenza dello stesso TAR Lecce n. 581/08, stabilisce l'obbligo dell'Amministrazione di provvedere in merito all'istanza di riqualificazione urbanistica delle aree di proprietà della ricorrente;
- che benché l'Amministrazione comunale abbia già avviato le procedure di formazione del PUG, nell'ambito del quale le singole problematiche potrebbero trovare una definitiva soluzione nel quadro di un'organica revisione delle scelte urbanistiche, esiste tuttavia nell'immediato l'obbligo di provvedere sulla presente istanza;
- che per l'effetto è stata prodotta dall'Ufficio Urbanistica del Comune di Nardò l'allegata relazione istruttoria da cui risulta in sintesi che, ad eccezione della particella n. 1807, già destinata a "sede stradale" ed oggetto di precedente procedura espropriativa, le restanti aree di proprietà dei ricorrenti trovano idonea riclassificazione urbanistica come zona "F.12 - attrezzature civili di interesse comune" normate all'art. 90 delle NTA del PRG attuabili anche da parte dei privati previa convenzione con il Comune senza limite di scadenza;
- che così facendo non esiste la necessità di riproporre il vincolo decaduto con la conseguente corresponsione dell'indennizzo di legge, e l'imposizione di ulteriore sacrificio alla proprietà;
- che modalità attuative dell'art. 90 delle NTA del PRG sono disposizioni di natura conformativa e non hanno contenuto espropriativo, e pertanto non sono soggette ad indennizzo e/o scadenza e che inoltre la soluzione proposta è rispettosa dei criteri informativi del PRG e congruente con le restanti scelte della pianificazione generale;
- che per la particella 1807 non sono dovuti provvedimenti;
- ritenuto, per tutte le considerazioni sopra richiamate e per le ulteriori valutazioni riportate nella allegata relazione del Settore Urbanistica, di procedere, in attuazione alla Sentenza del TAR già richiamata alla riclassificazione dell'area di proprietà dei Sig.ri Falangone Anna Maria ed Altri, con esclusione della ptc 1807 già sede stradale attuata, come zona "F.12 - attrezzature civili di interesse comune" normate all'art. 90 delle NTA del PRG;
- acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/00;
- visto l'art. 16 della l.r. 56/80;
- vista l'istruttoria tecnica predisposta dal Settore Urbanistica e Ambiente del Comune di Nardò, che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- rilevato che la predetta relazione e gli elaborati allegati sono sufficienti a descrivere i criteri informativi della variante, la situazione giuridica ed urbanistica delle aree, il

regime vincolistico, lo stato di fatto e la proposta di variante e conseguente regolamentazione urbanistica, con riferimento all'art. 15 della l.r. 56/80;

- con i poteri della Giunta e del Consiglio Comunale;

DELIBERA

1. Di approvare la relazione istruttoria del Settore Urbanistica e Ambiente con i relativi elaborati, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di riclassificare in conformità alla predetta relazione ed al relativo elaborato grafico intitolato "PRG Variante" l'area di proprietà dei ricorrenti Sig.ri Falangone Anna Maria, Falangone Carmela, Falangone Cosimo, Falangone Maria Antonietta, Falangone Rosaria – con esclusione della ptc 1807 già "sede stradale" - con la nuova destinazione di "F.12 - attrezzature civili di interesse comune" normate all'art. 90 delle NTA del PRG attuabili anche da parte dei privati, previa convenzione con il Comune, senza limite di scadenza;
3. di dare atto che il presente provvedimento costituisce adozione di variante urbanistica al PRG di Nardò approvato con delibera della G.R. n. 345/2001, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 56/80, e che pertanto dalla data odierna scattano le misure di salvaguardia previste dalla stessa l.r. 56/80 all'art. 32;
4. di procedere al deposito della presente deliberazione e della relativa variante presso la segreteria del Comune di Nardò entro gg. 15 dalla data della presente e per 30 giorni continuativi durante i quali chiunque può prenderne visione, dandone contestuale avviso mediante i quotidiani a maggiore diffusione locale, manifesti affissi nei luoghi pubblici, all'Albo Pretorio e sul Sito Web del Comune di Nardò;
5. di dare atto che, ai sensi della l.r. 56/80, chiunque può, nei successivi 30 giorni, proporre osservazioni a tutela del pubblico interesse e/o coerenti agli obiettivi ed ai criteri di impostazione del P.R.G.;
6. di trasmettere gli atti alla Regione Puglia, in esito all'esame delle osservazioni che saranno eventualmente presentate, per gli ulteriori adempimenti.-
7. di dichiarare l'immediata esecutività del presente atto, stante la necessità di provvedere dato il lungo lasso di tempo richiesto dalla complessa istruttoria urbanistica, ai sensi dell'art. 134 c. 4 D.Lgs. 267/00.-

Il Commissario ad Acta
Segretario Generale del Comune di Nardò
(Dott. Benedetto CECCARELLI)

Allegati:

- Sentenza del TAR Lecce n. 581/08 e 1234/10.
- Relazione istruttoria del Dirigente del Settore Urbanistica-Ambiente del Comune di Nardò.